

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1486 DEL 12/09/2024

OGGETTO

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L'ULSS 8 BERICA, DERIVANTE DALLA GARA REGIONALE DENOMINATA "PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I FABBISOGNI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1551/24

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

con Decreto n° 75 del 13/02/2018, Azienda Zero, in qualità di soggetto aggregatore, ha aggiudicato la Gara per il servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie del Veneto, suddivisa in 6 lotti;

con delibera n° 1642 del 30/11/2018 l'AULSS 8 Berica recepiva gli esiti della gara e con la stessa delibera veniva approvata la bozza di contratto trasmessa dall'Azienda Zero in data 22/11/2018;

con deliberazione del Direttore Generale n. 1370/2019, l'Azienda ULSS n. 8 ha deliberato la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria del lotto n. 5 della gara citata, Serenissima Ristorazione spa, per una spesa complessiva presunta quinquennale pari € 35.244.975,00 IVA esclusa, equivalente ad una spesa annua presunta di € 7.039.995,00; il contratto è stato stipulato con decorrenza della gestione dei servizi dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2024;

con riferimento al servizio in oggetto, stante la scadenza contrattuale al 31/08/2024 e, considerato che Azienda Zero, in qualità di soggetto aggregatore, ha avviato l'istruttoria per l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione per le Aziende Sanitarie del SSR, e che il CRAV ha richiesto i fabbisogni alle Aziende Sanitarie, già inviati dall'Azienda ULSS 8 con la documentazione richiesta, si è reso necessario valutare la possibilità di esercitare l'opzione di prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale, per il periodo previsto di 6 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche applicate, in considerazione dell'avvio della summenzionata nuova procedura di gara;

con nota prot. 83177 del 07/08/2024 è stata conseguentemente chiesta la disponibilità alla prosecuzione del contratto all'Operatore Economico Serenissima Ristorazione Spa, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale, per 6 mesi alle medesime condizioni tecniche ed economiche applicate, in considerazione dell'avvio delle procedure relative alla nuova gara;

con la predetta nota prot. 83177/2024 è stato altresì chiesto a Serenissima Spa di comunicare il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal codice dei contratti pubblici e di quelli previsti dal Protocollo di legalità allegato al contratto, di cui al prot. ULSS n. 94107 del 19/09/2019, e di evidenziare eventuali misure organizzative medio tempore assunte, in ordine alla composizione degli organi di amministrazione;

la ditta ha ricontratto con note agli atti la suddetta richiesta inviando:

- la disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni tecniche ed economiche applicate;
- il modello organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- le dichiarazioni, rese da ciascun soggetto che riscopre incarichi societari, che non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando, in taluni casi, alcuni procedimenti giudiziari in corso;

in particolare, in relazione ad alcuni amministratori della ditta Serenissima Ristorazione spa, si rileva dalla documentazione prodotta che risultano pendenti alcuni procedimenti penali, non ancora conclusi con sentenze;

considerato che:

- il contratto sottoscritto all'art. 14 prevede che al contratto si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015 e s.m.i);
- talune delle fattispecie che sono state declinate dai soggetti predetti rientrano anche nel perimetro del predetto protocollo di legalità, che attribuisce rilevanza, a fini risolutori, alle ipotesi di rinvio a giudizio per le fattispecie di cui agli artt. 318, 319 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

tutto ciò considerato, questa Azienda ULSS ha svolto un'istruttoria rivolta a capire se le fattispecie di reato, ipotizzate a carico degli amministratori della ditta Serenissima Ristorazione spa, rientrano nel perimetro applicativo delle clausole di risoluzione previste dalla predetta normativa o se le medesime rappresentino clausole di esclusione;

dall'analisi compiuta risulta innanzitutto che i fatti contestati nei procedimenti penali si riferiscono a procedure diverse e successive rispetto a quella che ha condotto all'affidamento da cui discende il contratto in essere con ULSS n. 8 Berica;

dall'analisi della documentazione, nonché della giurisprudenza, si evidenzia quanto di seguito riportato:

- le fattispecie predette, che attingono alcuni dei componenti dell'Operatore Economico Serenissima Ristorazione spa (*rectius* dei soggetti rilevanti ex art. 94, comma 3, del Codice) vanno annoverate tra le cause non automatiche di esclusione; lo stato o, meglio, gli stati dei procedimenti penali che vedono coinvolti alcuni amministratori ricadono, infatti, nel perimetro delle fattispecie riconducibili alle cc.dd. cause di esclusione non automatiche (cfr. artt. 95 e 98 del nuovo codice degli appalti, già art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dalla linea guida ANAC n. 6);
- di conseguenza, la Stazione Appaltante deve valutare se l'episodio concretamente contestato sia idoneo a minare la complessiva integrità e affidabilità professionale dell'operatore economico, considerando, altresì, i complessivi interessi coinvolti;
- talune delle fattispecie che sono state contestate a carico dei soggetti predetti rientrano anche nel perimetro del c.d. patto (o protocollo) di legalità, che attribuisce rilevanza, a fini risolutori, alle ipotesi di rinvio a giudizio per le fattispecie di cui agli artt. 318, 319 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Le questioni discendenti dall'applicazione dei c.d. patti-protocolli di legalità sono state oggetto di numerose sentenze; tra le quali, risulta opportuno individuarne due, in ragione dell'analisi effettuata:
 - la prima è la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 1302/2023, che ha riconosciuto che *"il patto di integrità fa sorgere obblighi connessi alla specifica procedura cui l'operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non si riferisce a comportamenti tenuti dall'impresa in occasione di precedenti appalti, anche perché, ad opinare diversamente, si determinerebbe una sovrapposizione di tale disciplina con quella dei "motivi di esclusione", ovvero della sussistenza dei requisiti di ordine generale (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2018, n. 722)"*, osservando in ogni caso che *il patto di integrità quale espressione di autonomia negoziale non può dunque intaccare il fondamento di razionalità dei principi che presiedono al diritto dei contratti pubblici, tra cui quello di concorrenzialità e di massima partecipazione, avente come corollario anche quello della non automatica esclusione di operatori, quand'anche resisi colpevoli di precedenti*

condotte illecite" (colpevolezza, peraltro, nel caso di specie non ancora accertata in giudizio);

- l'esclusione di qualsiasi automatismo espulsivo è stata recentemente ribadita anche dalla decisione del T.A.R. Torino n. 322/2024 che è giunta alla seguente conclusione con riferimento all'applicazione del patto di legalità: "le stazioni appaltanti, nel rispetto del richiamato parametro di proporzionalità, devono comunque "valutare l'idoneità della condotta a giustificare l'esclusione dalla gara" e adottare la sanzione espulsiva "in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo che richiedono la garanzia del contraddittorio e l'obbligo di idonea motivazione delle scelte adottate" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 12.4.2022 n. 4384 e C.G.A.R.S., sez. giur., 12.1.2022 n. 32, che, a sua volta, richiama la delibera ANAC 22.12.2020 n. 1120)";

Considerato che:

- le fattispecie che attingono alcuni dei componenti dell'Operatore Economico Serenissima Ristorazione spa (*rectius* dei soggetti rilevanti ex art. 94, comma 3, del Codice) vanno annoverate tra le cause non automatiche di esclusione (art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dalla linea guida ANAC n. 6).
- i fatti contestati non sono ancora oggetto di accertamento in sede dibattimentale e si riferiscono a procedure diverse e successive rispetto a quella che ha condotto all'affidamento da cui discende il contratto in essere;
- il contratto in parola, stipulato tra questa Azienda ULSS e Serenissima ristorazione Spa, è stato eseguito dal fornitore regolarmente, con rispetto degli standard contrattuali previsti, come risulta dalle varie verifiche compiute dall'azienda Ulss durante l'esecuzione contrattuale;
- il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con verbale agli atti, ha attestato la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto e dalla normativa vigente;

si ritiene pertanto che l'affidabilità e l'integrità professionale dell'operatore economico e quindi il rapporto fiduciario con lo stesso siano allo stato conservati, riservandosi ogni diversa valutazione qualora emergano ulteriori successive evoluzioni negli anzidetti procedimenti, che dovranno essere tempestivamente comunicate dall'operatore economico;

prendendo in considerazione, altresì, gli interessi pubblici complessivamente coinvolti (considerata la natura e la funzione del servizio in questione, servizio essenziale per la presa in carico dei pazienti dell'Azienda Ulss), e considerato che si rende necessario un affidamento in prosecuzione per un periodo limitato, in vista della nuova gara che il soggetto aggregatore regionale si appresta ad indire (come in precedenza indicato), non si ravvisano i presupposti per non procedere con la prosecuzione del servizio in parola, in attesa del perfezionamento della nuova gara di affidamento del servizio;

si propone, pertanto, di prorogare ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale, nelle more della conclusione della nuova gara regionale, dal 01/09/2024 – 28/02/2025, il contratto stipulato con Serenissima Ristorazione Spa per il servizio di ristorazione per l'ULSS n. 8 Berica, derivante dalla gara regionale denominata "*Procedura aperta per il servizio di ristorazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto*" per una spesa stimata in Euro 3.850.000,00 (Iva esclusa);

la proroga del contratto è subordinata a risoluzione anticipata nel caso in cui prima del termine del 28/02/2025 si concretizzasse l'avvio di un nuovo contratto discendente dalla indicenda gara del soggetto aggregatore, o nel caso in cui emergano ulteriori elementi atti ad incidere sull'affidabilità professionale dell'operatore economico;

si rende infine necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del Contratto e i relativi Assistenti.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di prorogare, nelle more della nuova gara regionale, per il periodo dal 01/09/2024 al 28/02/2025, il contratto stipulato con Serenissima Ristorazione Spa per il servizio di ristorazione per l'ULSS n. 8 Berica, derivante dalla gara regionale denominata "*Procedura aperta per il servizio di ristorazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie del Veneto*" per una spesa stimata in Euro 3.850.000,00 (Iva esclusa), con risoluzione anticipata nel caso in cui prima del termine del 28/02/2025 si concretizzasse l'avvio di un nuovo contratto discendente dalla indicenda gara del soggetto aggregatore, o nel caso in cui emergano ulteriori elementi atti ad incidere sull'affidabilità professionale dell'operatore economico;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 4.697.000,00 (Iva inclusa) sarà imputata, con CDEL 19BD1445R0, al conto 55 07 000060 (Servizio Ristorazione) come segue:
 - Bilancio di esercizio 2024 per Euro 3.131.333,33
 - Bilancio di esercizio 2025 per Euro 1.565.666,66
4. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Sara Mondino – Direttore UOC Direzione Medica Arzignano;
5. di confermare quali Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
 - Fanin Filippo, Perpentì Davide, Pegoraro Eva e Battistin Anna per l'Ospedale di Vicenza;
 - Fracasso Loredana per gli Ospedali di Arzignano e di Montecchio Maggiore;
 - Cailotto Assunta per l'Ospedale di Valdagno;
 - Dal Maso Adriana per l'Ospedale di Lonigo;
 - Bisson Michela per l'Ospedale di Noventa Vicentina;
 - Mosele Stefania per il territorio distretto Est;
 - Dal Maso Elda per il territorio distretto Ovest;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
